



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 4 | **Leasing - operazione di prefinanziamento – deducibilità degli oneri di prelocazione - Cassazione n. 8897 del 11/4/18**

Iva

- 4 | **Per l'aliquota IVA del 4% si deve fare riferimento al fabbricato - Cassazione n. 10213 del 27/4/18**
- 5 | **Rettifica della detrazione - Corte di Giustizia UE n. 81/17 del 26/4/18**
- 5 | **Prova nelle frodi carousel - Cassazione n. 10001 del 24/4/18**

Irap

- 5 | **Autonoma organizzazione ai fini Irap - Cassazione n. 9431 del 17/4/18 e Cassazione n. 9787 del 19/4/18**

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Agevolazione "prima casa" - la proprietà di un immobile catastalmente classificato come abitazione, se è utilizzato come studio professionale, impedisce la fruizione del beneficio - Cassazione n. 8429 del 5/4/18**
- 6 | **Agevolazione "prima casa" - mancato trasferimento residenza nel termine di 18 mesi - immobile in costruzione - Cassazione n. 9433 del 17/4/18**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Redditometro – prova contraria - il contribuente non tenuto a fornire la prova che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate - Cassazione n. 8167 del 3/4/18**
- 7 | **Quote di ammortamento di beni - recupero a tassazione – decorrenza dei termini di accertamento - Cassazione n. 9993 del 24/4/18**
- 8 | **Schede carburante – costi non deducibili in assenza di indicazione dei chilometri percorsi dal mezzo - Cassazione n. 9855 del 20/4/18**
- 8 | **Associazione sportiva dilettantistica – l'iscrizione al CONI non basta per le agevolazioni se di fatto è svolta un'attività commerciale - Cassazione n. 10393 del 30/4/18**

Accertamento questioni procedurali

- 9 | **Rottamazione delle cartelle con spese di lite compensate - Cassazione n. 10198 del 27/4/18**
- 9 | **La cartella è nulla se non c'è il calcolo degli interessi - Cassazione n. 10481 del 3/5/18**
- 9 | **Accertamenti bancari su c/c dell'amministratore della società e di suoi familiari – l'Agenzia deve provare la riconducibilità ad operazioni societarie delle movimentazioni non adeguatamente giustificate - Cassazione n. 9212 del 13/4/18**
- 9 | **Basta una presunzione semplice per l'antieconomicità dell'operazione, anche in presenza di contabilità formalmente regolare - Cassazione n. 10242 del 27/4/18**

Contenzioso tributario

- 9 | **Contenzioso – mancata notifica di atti presupposti – nullità dell’atto successivo – non è necessario il litisconsorzio tra amministrazione e concessionario della riscossione - Cassazione n. 9216 del 13/4/18**

Penale tributario

- 10 | **Liquidatore - la responsabilità in caso di omesso versamento Iva - Cassazione n. 6220 del 9/2/18**

Varie

- 10 | **L’F24 è un atto pubblico, scatta il falso per chi mente - Cassazione n. 18803 del 2/5/18**
- 10 | **Giurisdizione Tassa rimozione rifiuti solidi - Cassazione n. 8822 del 10/4/18**
- 10 | **Conferimenti immobiliari in società: determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali - Cassazione n. 9473 del 18/4/18**
- 11 | **Imposta di registro, ipotecaria e catastale - valutazioni OMI - valenza probatoria - Cassazione n. 9479 del 18/4/18**
- 11 | **ICI/IMU – esenzione abitazione principale – vale la residenza effettiva, non quella anagrafica - Cassazione n. 9429 del 17/4/18**
- 11 | **ICI/IMU – l’area destinata a verde pubblico dal PRG non è edificabile - Cassazione n. 10231 del 27/4/18**

REDDITO D'IMPRESA

Leasing - operazione di prefinanziamento – deducibilità degli oneri di prelocazione**Cassazione n. 8897 del 11/4/18**

I canoni di prefinanziamento (cd. oneri di prelocazione) - corrispondenti agli interessi dovuti sulle somme pre-finanziate nel corso della realizzazione o dell'adeguamento dell'opera poi concessa in leasing - corrisposti prima della consegna del bene, sono fiscalmente deducibili solo a partire dalla consegna dell'immobile e proporzionalmente alla durata del contratto di leasing, cui sono funzionalmente collegati.

Per la deducibilità delle spese per i canoni di leasing, in assenza di una disciplina specifica, bisogna far riferimento alle norme generali sui componenti del reddito di impresa di cui all'art. 109 del Tuir, vigente ratione temporis (2002), secondo cui, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza, le spese "dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione ed altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici" si considerano sostenute "alla data di maturazione dei corrispettivi".

In base a tale regola generale, i canoni di leasing sono deducibili per competenza alla data di maturazione dei corrispettivi in relazione alla durata del contratto di locazione finanziaria.

I canoni di prefinanziamento - la cui corresponsione è spesso prevista contrattualmente in favore del concedente nel corso della realizzazione o dell'adeguamento dell'opera - non si sottraggono alla regola generale della competenza e vanno dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto, a partire dal momento della consegna dell'immobile.

La Cassazione già in passato (sentenza n.17195/2006) ha avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità di tale criterio anche agli "oneri di diretta imputazione".

Inoltre, nel caso di leasing traslativo, il bene oggetto del contratto rimane di proprietà del concedente sin quando l'utilizzatore non esercita il diritto di opzione e il canone di locazione del bene, proprio in previsione del suo futuro acquisto, comprende una quota del prezzo del bene stesso. Pertanto, applicando il principio della competenza, i costi di acquisizione del bene, da considerarsi oneri inerenti allo stesso, dovranno necessariamente essere ripartiti sulle stesse annualità e dovranno essere dedotti dall'utilizzatore, con la tecnica contabile del risconto, pro quota per l'intera durata del contratto a partire dal momento della consegna dell'immobile.

Eguali considerazioni valgono anche per gli interessi passivi, dovuti dalla futura società utilizzatrice alla concedente prima della consegna del bene, nella fase della costruzione dello stesso. In particolare, nella fattispecie del leasing cosiddetto traslativo l'oggetto materiale appartiene al concedente sino al momento in cui viene esercitato il diritto di riscatto dello stesso da parte del terzo, per cui tutti tali costi vanno considerati costi afferenti al bene specifico per il quale sono stati sostenuti, e, quindi, rappresentano "oneri di diretta imputazione" perché particolari di ciascun bene.

IVA

Per l'aliquota IVA del 4% si deve fare riferimento al fabbricato**Cassazione n. 10213 del 27/4/18**

Per stabilire se una costruzione edilizia possa fruire dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% (cd Tupini) si deve fare riferimento al singolo fabbricato o porzione di fabbricato considerato nella sua unitarietà e non già al complesso edilizio che include più fabbricati. Infatti, la previsione dell'aliquota agevolata di cui al punto 39 della Tabella A, parte II, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (aliquota IVA del 4%) riguarda la costruzione del singolo fabbricato, che, ancorché composto da più unità, complessivamente considerate, abbia come destinazione funzionale prevalente quella della abitazione, secondo il rapporto fissato dalle

norme integrative ed interpretative (almeno il 51% della superficie totale dei piani sopraterre destinati ad abitazioni non di lusso e non più del 25% della stessa superficie destinato a uffici o negozi).

Rettifica della detrazione

Corte di Giustizia UE n. 81/17 del 26/4/18

Secondo la normativa fiscale rumena, il diritto del contribuente a detrarre l'Iva sugli acquisti si prescrive in 5 anni. Tuttavia la stessa normativa prevede che in caso di verifica fiscale tale diritto si prescrive in un termine più breve. Nel caso di specie la società dopo la verifica fiscale subita dall'amministrazione finanziaria rumena ha rinvenuto dei documenti rilevanti ai fini Iva la cui imposta non era stata originariamente detratta ed ha provveduto a presentare una richiesta di rimborso che è stata negata con la motivazione che trattavasi di annualità già verificata e quindi non modificabile.

Ebbene la corte di Giustizia ha ritenuto illegittimo il comportamento dell'amministrazione fiscale rumena poiché introduce un meccanismo non paritetico nei rapporti tra contribuente e fisco, dal momento che consente all'amministrazione finanziaria di operare rettifiche a suo favore nel termine di prescrizione ma non lo consente al contribuente nell'ipotesi di rettifiche a proprio favore.

Prova nelle frodi carosello

Cassazione n. 10001 del 24/4/18

In tema di evasione dell'IVA a mezzo di frodi-carosello, quando l'operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l'onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l'interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, spettando al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative e acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta, mentre la motivazione è insufficiente non avendo tenuto conto dei molteplici elementi indicati dall'ufficio, aventi carattere fondamentale nella decisione della causa (Cass., n. 10120/17; n. 24426/16).

IRAP

Requisito autonoma organizzazione ai fini Irap

- **Cassazione n. 9431 del 17/4/18**

Il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Peraltro, l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese non è indice di autonoma organizzazione, né le spese per beni strumentali.

- **Cassazione n. 9787 del 19/4/18**

Il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di

lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazione "prima casa" - la proprietà di un immobile catastalmente classificato come abitazione, se è utilizzato come studio professionale, impedisce la fruizione del beneficio

Cassazione n. 8429 del 5/4/18

Non può essere riconosciuto il beneficio fiscale connesso all'acquisto della prima abitazione rispetto all'acquisto di un secondo immobile se il contribuente è già proprietario di altro immobile sito nel medesimo comune, anche se utilizzato come studio professionale.

Secondo la Cassazione il riferimento alla casa di abitazione contenuto nell'art. 1 tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, deve essere interpretato oggettivamente, non essendo richiesta la verifica del concreto utilizzo fatto dell'immobile.

In particolare, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota seconda bis, tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, nel testo vigente "ratione temporis" alla data del rogito (2007), condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito dell'idoneità dell'immobile, presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, assumendo rilievo il solo parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.

Agevolazione "prima casa" - mancato trasferimento residenza nel termine di 18 mesi - immobile in costruzione

Cassazione n. 9433 del 17/4/18

In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette "prima casa" postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell'acquirente, che quest'ultimo vi trasferisca la residenza entro 18 mesi dall'atto, altrimenti verificandosi l'inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore. Quest'ultima è caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

Nel caso di specie, contrariamente al suddetto principio di diritto riaffermato dalla Cassazione, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza presso il comune ove è ubicato l'immobile, in riferimento al quale il contribuente ha richiesto le agevolazioni "prima casa", era stato erroneamente ritenuto decorresse dall'ultimazione dei lavori, in particolare, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell'atto, senza l'individuazione di una specifica e obiettiva causa di forza maggiore.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

La registrazione di false fatture legittima l'accertamento dell'ufficio

Cassazione n. 10030 del 24/4/18

Con riferimento a un caso di indebita deduzione di costi fittizi per operazioni inesistenti (inesistenza delle operazioni fatturate in relazione all'oggetto sociale) la Suprema Corte ha precisato che gli studi di settore

costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall'Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile, il reddito reale del contribuente: tale accertamento, infatti, può essere presuntivamente condotto anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati e che l'ufficio, ove consideri i dati desumibili dagli studi di settore, "non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente. Nel caso di specie, il ricorso ai dati ed alle indicazioni dello studio di settore è stato considerato, all'interno di un accertamento analitico induttivo, quale elemento presuntivo apprezzato unitariamente alla riscontrata fittizietà delle operazioni ai fini della rideterminazione del reddito d'impresa.

Redditometro – prova contraria - il contribuente non tenuto a fornire la prova che gli ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate

Cassazione n. 8167 del 3/4/18

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali (cd. redditometro), la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A tal fine non è stato, invece, ritenuto necessario che l'estratto conto, oltre all'incasso per un disinvestimento, evidenziasse anche l'uscita finanziaria per il pagamento dell'investimento patrimoniale di cui si è chiesta la giustificazione.

Quote di ammortamento di beni - recupero a tassazione – decorrenza dei termini di accertamento

Cassazione n. 9993 del 24/4/18

Nel caso di costi che danno luogo a diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento, la decadenza in danno dell'Agenzia deve ritenersi necessariamente maturare con il decorso del 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa ai periodi fiscali in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e l'ammortamento è stato iscritto a bilancio; è a tali annualità che si ricollegano, infatti, i presupposti del diritto alla deduzione e, quindi, il diritto medesimo nel suo definitivo valore (mentre il frazionamento interferisce solo sul relativo mero esercizio) e la predisposizione della documentazione giustificativa.

In particolare, l'art. 43, co. 1, D.P.R. n. 600/1973, riferibile ai controlli sostanziali ai successivi avvisi di accertamento, sancisce la decadenza dell'Agenzia dal potere impositivo una volta che sia decorso il 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata dichiarazione.

In un caso in cui il recupero d'imposta riguardava costi che danno diritto a deduzione frazionata in più anni e di quote di ammortamento e, in particolare, il recupero si fondava, non sull'inesatta definizione dell'entità del singolo rateo (in cui il costo è stato frazionato), ma sulla radicale indeducibilità del costo sostenuto, la Cassazione è stata chiamata a stabilire se la decadenza del potere accertativo dell'Agenzia maturi:

- con il decorso del 31/12 del 4° anno successivo a quello della dichiarazione di ciascun specifico rateo; ovvero
- con il decorso del 31/12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa

al periodo fiscale in cui il costo è stato sostenuto e l'ammortamento è iniziato a decorrere. Quest'ultima tesi è stata quella accolta dalla Suprema Corte.

Schede carburante – costi non deducibili in assenza di indicazione dei chilometri percorsi dal mezzo

Cassazione n. 9855 del 20/4/18

In tema di imposte dirette ed IVA, la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta quella assolta per l'acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l'esercizio dell'impresa, è subordinata al fatto che le cosiddette "schede carburanti", che l'addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, rispettino i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge e, quindi, siano redatte in conformità al modello allegato al D.P.R. n. 444/1997, compresa l'indicazione chilometrica, necessaria a fini antielusivi, non surrogabile da altri documenti.

Associazione sportiva dilettantistica – l'iscrizione al CONI non basta per le agevolazioni se di fatto è svolta un'attività commerciale

Cassazione n. 10393 del 30/4/18

L'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 del Tuir in favore delle associazioni non lucrative – secondo cui non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali dagli enti non commerciali di tipo associativo per cui le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo -dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. L'onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI. Le agevolazioni per le ASD si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

Nel caso di specie era stata disconosciuta la natura di associazione sportiva dilettantistica di una ASD che era stata, di conseguenza, equiparata a società di fatto commerciale, con recupero delle imposte per IRES, IVA ed IRAP. Era stato, infatti, ritenuto che l'ASD — che gestiva una palestra con piscina e termarium — operasse come una vera e propria società commerciale in base a una serie di elementi tra cui:

- identico contenuto, nel corso degli anni, dei verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo;
- mancanza delle delibere del consiglio direttivo in ordine all'ammissione di nuovi soci;
- mancanza di regolamenti interni relativi all'attività sportiva;
- mancanza di promozione dell'attività sportiva approvata dall'assemblea;
- verbali dell'assemblea dei soci sempre firmati da 2 soli soci, senza indicazione dei presenti;
- assenza di adeguate modalità di convocazione dell'assemblea, che lasciava desumere la fittizietà delle assemblee, come confermato da dichiarazioni di soggetti intervistati, che avevano dichiarato di non avere mai ricevuto avvisi di convocazione dell'assemblea;
- mancanza di locale idoneo ad ospitare tutti gli associati (circa 2400-2500 persone);
- mancata utilizzazione della sigla "ASD" nelle comunicazioni rivolte agli associati e nei segni distintivi dell'associazione, nelle quali è dato rilievo alla parola "club";
- mancata istituzione di un libro dei soci e di un libro cassa in formato cartaceo;
- mancanza del vincolo associativo riscontrata dalla carenza dell'esercizio dei diritti e doveri connessi alla qualità di soci, alcuni dei quali, intervistati, si sono qualificati come "clienti";
- adozione di forme di pubblicità, di tariffe differenti, a seconda del servizio reso e di sconti e promozioni propri di una tipica società commerciale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

Rottamazione delle cartelle con spese di lite compensate**Cassazione n. 10198 del 27/4/18**

In caso di adesione alla rottamazione dei ruoli, il contenzioso si estingue con la compensazione delle spese di lite. Pertanto, una volta pagate tempestivamente e per intero le somme dovute per la definizione agevolata, il contribuente non dovrà versare ulteriori spese per i giudizi rinunciati.

La cartella è nulla se non c'è il calcolo degli interessi**Cassazione n. 10481 del 3/5/18**

La cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso non consente al contribuente che l'ha ricevuta di verificare la correttezza della pretesa dell'amministrazione e quindi di difendersi adeguatamente e, pertanto, è nulla.

Accertamenti bancari su c/c dell'amministratore della società e di suoi familiari – l'Agenzia deve provare la riconducibilità ad operazioni societarie delle movimentazioni non adeguatamente giustificate**Cassazione n. 9212 del 13/4/18**

Nel caso di accertamento sui conti bancari personali dell'amministratore della società e di un suo familiare, che aveva evidenziato movimentazioni non adeguatamente giustificate, è stato affermato che anche se non è necessario che l'Agenzia provi che i conti correnti siano fittiziamente intestati a terzi, è pur sempre necessario che l'Agenzia provi che i conti, se pure a costoro intestati nella realtà, siano comunque utilizzati, anche in parte, per operazioni riferibili alla contribuente anche tramite presunzioni, sia pure senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali.

Basta una presunzione semplice per l'antieconomicità dell'operazione, anche in presenza di contabilità formalmente regolare**Cassazione n. 10242 del 27/4/18**

Se l'Agenzia contesta l'antieconomicità di una operazione posta in essere dall'imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Contenzioso – mancata notifica di atti presupposti – nullità dell'atto successivo – non è necessario il litisconsorzio tra amministrazione e concessionario della riscossione**Cassazione n. 9216 del 13/4/18**

In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario per la riscossione per motivi che attengono alla mancata notifica degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o del concessionario, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa al concessionario la facoltà di

chiamare in giudizio l'ente impositore.

Nel giudizio relativo a vizi dell'atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l'Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario.

PENALE TRIBUTARIO

Liquidatore - la responsabilità in caso di omesso versamento Iva

Cassazione n. 6220 del 9/2/18

Il liquidatore che deve gestire una crisi di liquidità causata dal precedente amministratore risponde del reato di omesso versamento Iva poiché, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa. Infatti, egli assume la carica di liquidatore, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali e, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto verificare la sussistenza di irregolarità fiscali e non accettare l'incarico ovvero rassegnare le dimissioni prima della commissione del reato.

FISCALE – VARIE

L’F24 è un atto pubblico, scatta il falso per chi mente

Cassazione n. 18803 del 2/5/18

È falso in atto pubblico se il contribuente attesta falsamente all'impiegato della banca, che partecipa alla redazione dell’F24, di essere stato autorizzato a dedurre dal proprio debito fiscale il credito di un altro soggetto.

Tassa rimozione rifiuti solidi

Cassazione n. 8822 del 10/4/18

Sono devolute alla giurisdizione tributaria le vertenze riguardanti la debenza della cd. prima TIA o TIA-1, ovvero sia la tariffa di igiene ambientale, laddove sia ancora disciplinata dall' art. 49, D.Lgs. n. 22 del 1997, che le consente di conservare la qualifica di tributo (nella specie le annualità 2009 e 2010 sono assoggettate alla cd. TIA-1, regolata dalla richiamata normativa).

Conferimenti immobiliari in società: determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali

Cassazione n. 9473 del 18/4/18

Nella determinazione della base imponibile delle imposte ipotecarie e catastali, l'attribuzione, prescritta dagli artt. 2 e 10 del D.Lgs. 31/10/90, n. 347, dello stesso valore assegnato ai fini dell'imposta di registro va intesa senza prescindere dalla diversità propria di ogni singola imposta, con la conseguenza che, essendo dovute le imposte ipotecaria e catastale, a differenza dell'imposta di registro, in ordine a formalità che riguardano i singoli beni immobili, la base imponibile, nel caso di conferimenti immobiliari in società, va determinata tenendo conto del valore degli immobili in sé considerati e delle sole passività ad esso strettamente inerenti.

Imposta di registro, ipotecaria e catastale - valutazioni OMI - valenza probatoria**Cassazione n. 9479 del 18/4/18**

Le quotazioni OMI, risultanti dal sito Web dell'Agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a "condurre ad indicazioni di valori di larga massima". Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI per aree edificabili nel medesimo comune non è, quindi, idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell'immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione.

ICI/IMU – esenzione abitazione principale – vale la residenza effettiva, non quella anagrafica**Cassazione n. 9429 del 17/4/18**

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

Nel caso di specie, i coniugi avevano una diversa residenza anagrafica (un coniuge risiedeva in altro comune) e ciò costituiva, secondo la Cassazione, solo una presunzione circa il luogo di residenza effettiva, che può essere oggetto di prova contraria.

ICI/IMU – l'area destinata a verde pubblico dal PRG non è edificabile**Cassazione n. 10231 del 27/4/18**

Il vincolo di destinazione urbanistica a "verde pubblico" sottrae l'area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell'ICI. In particolare, i terreni che, secondo il vigente piano regolatore generale (PRG), hanno quale destinazione "Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale" sono soggetti ad un vincolo di destinazione pubblico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc.) e, pertanto, non sono da considerarsi edificabili ai fini ICI. Ciò nonostante nell'area in questione non sarebbe precluso l'intervento del privato, purché coerente con la destinazione dell'area, posto che sono precluse ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.